

## Capitolo 2°

### PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

#### A) FRUMENTO – B) GRANOTURCO – C) RISONE – D) CEREALI MINORI

Art. 142 – La contrattazione dei cereali si svolge a mezzo di mediatori ovvero direttamente fra le parti su “campione tipo”, su “campione reale” o su “denominazione”.

Il venditore fissa al mediatore, che preleva il campione, il quantitativo di prodotto da vendere e, di regola, il prezzo minimo.

Art. 143 – I contratti vengono stipulati verbalmente e per lo più si perfezionano con la consegna del campione al compratore.

Le condizioni e gli estremi del contratto, qualora la contrattazione avvenga tra negozianti, sono fissati dal mediatore sulla conferma di compravendita (il cosiddetto “stabilito”), che viene inviata, entro la giornata di stipulazione del contratto, ad entrambe le parti.

Se la contrattazione si svolge direttamente tra agricoltore e negoziante lo “stabilito” non viene rilasciato.

Art. 144 – Il prezzo dei cereali si intende commisurato a tonnellata.

E' tollerata una differenza sulla quantità contrattuale, tanto nella consegna quanto nel ritiro della merce, fino al 10% in più o in meno.

Se la contrattazione si svolge su “campione tipo” la merce deve avere le caratteristiche proprie del “tipo”.

Se la contrattazione si svolge su “campione reale” la merce deve corrispondere al campione.

Se la contrattazione non avviene su campione, salvo diverse indicazioni, la merce deve essere “sana, secca, leale e mercantile”.

Art. 145 – Il cereale è “sano” quando abbia odore non sgradevole e proprio della qualità contrattata, quando non sia riscaldato o fermentato, non abbia macchie di muffa, non sia affetto da malattie che lo rendono inadatto all'uso cui è destinato.

Il cereale è “secco” quando risulta scorrevole alla mano e dà la risonanza tipica della propria specie e varietà, con un massimo di umidità non superiore a quella stabilita dalla legge o dai regolamenti.

Il cereale è “leale” quando risponde alle caratteristiche pattuite.

Il cereale è “mercantile” quando non abbia difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella media delle qualità prodotte nell’annata, avendo sempre riguardo alla zona di produzione e al tempo di consegna.

Art. 146 – Quando nel contratto non è previsto il luogo di consegna, si intende che il venditore deve consegnare la merce dal proprio magazzino sul mezzo di trasporto del compratore: lo stivaggio è a carico del compratore.

Quando il contratto prevede la consegna al magazzino del compratore, la merce viene ivi consegnata sul mezzo di trasporto prescelto e lo scarico si compie a spese del compratore.

L’operazione di insacco, quando effettuata, è sempre a carico del venditore.

Art. 147 – Ove non sia pattuito il termine di consegna o di ritiro, lo stesso si intende fissato in giorni 15 dalla data della stipula del contratto. Se è il compratore a dover ritirare la merce, in caso di ritardo, il venditore deve sollecitare il compratore e concedergli una proroga di 48 ore.

Se entro tale termine il compratore non ha ritirato la merce, il venditore può chiedere la risoluzione del contratto, secondo le disposizioni di legge dandone comunicazione al compratore.

Se è il venditore a dover consegnare la merce al magazzino del compratore, in caso di ritardo, il compratore deve sollecitare il venditore e concedergli una proroga di 48 ore. Se entro tale termine il venditore non consegna la merce, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, secondo le disposizioni di legge, dandone comunicazione al venditore.

Art. 148 – La merce viene pesata sulla pesa pubblica più vicina al magazzino del venditore. Quando, per accordo intervenuto, la merce viene pesata nel magazzino del venditore con pesa dello stesso, il venditore è tenuto a dare la distinta dei quantitativi al personale del compratore. Qualora si riscontrassero delle differenze di quantità o di qualità, il compratore deve darne immediata comunicazione al venditore e comunque non oltre le 48 ore e tenere la merce a disposizione per le opportune verifiche.

Art. 149 – La merce viaggia sempre per conto ed a rischio e pericolo del compratore, anche quando sia stata spedita in “porto affrancato”, salvo nei casi di consegna eseguita dal venditore con propri mezzi al magazzino del compratore.

La merce venduta “franco vagone partenza” resta a rischio e pericolo del venditore fino a carico ultimato ed a spedizione accettata.

Art. 150 – Il pagamento dei cereali si compie a mani del venditore a suo domicilio o sul mercato ovvero a mani del mediatore.

In mancanza di specifiche condizioni, il pagamento deve essere eseguito entro 8 giorni dalla presentazione della fattura.

### *Mediazioni*

Art. 151 – Tariffe:

- risone: vengono corrisposte € 1,00 a tonnellata da parte del venditore e € 3,10 a tonnellata da parte del compratore;
- altri cereali: viene corrisposta una cifra di € 0,80 a tonnellata da parte del venditore e di € 0,80 a tonnellata da parte del compratore.